



COMUNE DI TREVISO

area: I

codice ufficio: 076 SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI, SCUOLA E CULTURA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI,
SCUOLA E CULTURA
DEL 11/08/2016

OGGETTO: Assegni per i nuclei familiari con almeno tre figli minori (art. 65 L. 448/98 così come sost. dall'art. 13 c. 1 della Legge del 06 agosto 2013 n. 97) – annualità 2016.
Approvazione elenco beneficiari dell'assegno (n. 07).

Onere: € 0 = IVA compresa.

PREMESSO CHE l'art. 65 della L. 448/98 (regolamentato dal D.P.C.M. n. 452/2000 al Capo III) aveva istituito un beneficio per i nuclei familiari composti da cittadini italiani residenti con tre o più figli minori in presenza di determinati requisiti economici riferiti all'I.S.E. del nucleo familiare, beneficio poi esteso anche ai nuclei di cittadini comunitari (art. 80 della L. 388/2000) e ai cittadini di paesi terzi o apolidi titolari dello status di rifugiato politico ovvero di protezione sussidiaria (art. 27 del D. Lgs. 251/07, di recepimento della direttiva CE 2004/83);

VISTO l'art. 11 c. 1 della Direttiva europea n. 2003/109 del 25.11.2003 che prevede una clausola di "parità di trattamento" a favore dei lungo soggiornanti rispetto ai cittadini nazionali e comunitari in materia di prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale, di quelle relative ad erogazioni in materia sanitaria, scolastica e sociale, che il legislatore italiano ha recepito con D. Lgs. 3/2007 (che ha modificato l'art. 9 comma 12 lett. C) del D. Lgs. 286/98);

TENUTO CONTO di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 della Legge 06.08.2013 n. 97 "Legge Europea 2013" (Disposizioni volte al corretto recepimento della direttiva 2003/109/CE relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo - procedura di infrazione 2013/4009) che ha sostituito l'art. 65 c. 1 della L. 448/98, relativamente agli assegni per i nuclei familiari numerosi prevedendo il beneficio a favore dei *"..cittadini italiani e dell'Unione Europea residenti, da cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché dai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente"*;

Tenuto conto, inoltre, di quanto disposto in materia di accesso alle prestazioni sociali – tra cui anche quelle per i nuclei familiari con almeno tre figli minori - da parte dei cittadini di Paesi Terzi:

- dall'art. 27 D. Lgs. n. 251/2007 di recepimento della Direttiva 2004/83/CE (art. 28) e dagli artt. 2 e 4 del Regolamento CE 883/20054 (cittadino rifugiato politico, i suoi familiari e superstiti, cittadino titolare di protezione sussidiaria, cittadino apolide e suoi familiari e superstiti);
- dagli artt. 19 e 23 del D. Lgs. 30/2007 di recepimento della direttiva 2004/38/CE (art. 24) (cittadini familiari del cittadino dell'Unione Europea o italiano);
- dall'art. 13 della L. 97/2013 a favore dei cittadini di Paesi Terzi titolari del Permesso di Soggiorno UE per Soggiornanti di Lungo Periodo;
- dall'art. 12 c. 1 lett. e) della direttiva 2011/98/UE (recepita nel ns. ordinamento con D. Lgs. 40/2014) in relazione ai cittadini di Paesi Terzi titolari di Permesso Unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro e relative eccezioni così come indicato all'art. 1 c. 1 lett. b) del D. Lgs. 40/2014;
- dagli Accordi Euromediterranei per i cittadini/lavoratori del Marocco, Tunisia, Algeria e Turchia;
- dal Regolamento CE 883/2004 artt. 2, 3 e 4;
- dall'art. 1 del Regolamento UE 1231/2010 (cittadino che abbia soggiornato legalmente in almeno 2 stati membri, i suoi familiari e superstiti);

Considerato che la materia di cui trattasi è regolata, oltre che da disposizioni nazionali, anche da quelle europee che prevedono la parità di trattamento e il divieto di discriminazione per alcune categorie di cittadini di Paesi Terzi come sopra riportate;

Tenuto conto che in caso di contrasto tra la norma interna (statale) e il diritto dell'Unione Europea è prevista la disapplicazione della norma interna a favore della disposizione europea, in virtù dell'art. 11 della Costituzione Italiana e del principio della prevalenza del diritto dell'Unione come già chiarito da diverse sentenze della Corte Costituzionale e della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, al fine di evitare inutili contenziosi giudiziari particolarmente onerosi per gli Enti locali;

Preso atto che le domande di assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori di cittadini di paesi terzi, se presentate sprovviste del titolo di soggiorno, perché in fase di

rilascio/rinnovo, devono, però, essere corredate dalla ricevuta comprovante l'avvenuta richiesta del titolo di soggiorno previsto dalla normativa;

Considerato che i Comuni, in virtù di quanto sopra indicato, tengono in sospeso le domande di cui sopra fino all'esibizione del titolo (in formato elettronico o cartaceo) da parte dell'interessato, eventualmente anche oltre il termine previsto per il perfezionamento della pratica;

Tenuto conto che il Comune di Treviso ha stipulato un'apposita convenzione con i CAAF presenti nel territorio per le elaborazioni relative alla richiesta di prestazioni agevolate a favore degli utenti residenti (biennio 2015-2016) – (ns. prot. 43628 del 16/04/2015), tra cui anche la raccolta delle istanze relative agli assegni di cui in premessa;

CONSIDERATO che sono pervenute a questo settore le richieste di erogazione dell'assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori per l'anno 2016, trasmesse dai CAAF convenzionati, e riscontrata la regolarità di n. **07** domande in quanto in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa rispetto alla presenza dei tre o più figli minori all'interno del proprio nucleo familiare, inclusi quelli economici con riferimento alle soglie individuate, per l'anno 2016, nel Comunicato del Dipartimento delle Politiche per la Famiglia pubblicato nella G.U.R.I. n. 35 del 12/02/2016;

VISTO che la normativa in materia di concessione degli assegni di cui trattasi stabilisce che “.. il diritto all'assegno per il nucleo familiare decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui si verificano le condizioni prescritte dall'articolo 65 della legge, salvo che il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, concernente la presenza di almeno tre figli minori nella famiglia anagrafica del richiedente, si sia verificato successivamente, mentre gli altri requisiti devono essere posseduti alla data della presentazione della domanda ovvero al 31/12/2016 se presentata successivamente;

VISTO il disposto dell'art. 18 comma 1 del D.P.C.M. 21.12.2000 n. 452 che stabilisce che gli assegni per il nucleo familiare con almeno tre figli minori siano concessi o respinti con provvedimento del Comune, che trasmette poi all'INPS l'elenco dei beneficiari ed i dati necessari per il pagamento degli assegni in quanto aventi diritto ai sensi di legge;

RITENUTO pertanto di procedere all'individuazione degli aventi diritto, così come indicato nell'allegato al presente provvedimento, al fine di trasmettere all'INPS, Istituto Nazionale Previdenza Sociale, sede di Treviso, secondo le specifiche fornite dallo stesso Istituto, i dati necessari al pagamento dell'assegno;

DETERMINA

1. di dare atto che le domande presentate dai richiedenti indicati nell'allegato al presente provvedimento, che forma parte integrante dello stesso, hanno i requisiti previsti ai sensi di legge (art. 65 L. 448/98 e s.m.i., statale e comunitaria così come citate nelle premesse) per usufruire del diritto all'assegno per il nucleo familiare numeroso, per il periodo e per l'importo accanto a ciascuno indicati;
2. di dare atto che i benefici concessi con il presente provvedimento ammontano a complessivi € **12.858,30.=** e saranno liquidati dall'INPS;
3. di provvedere alla pubblicazione del presente atto secondo quanto disposto dal D. Lgs. 33/2013 e s.m.i omettendo però quella dell'allegato elenco dei beneficiari ai sensi del comma 4 dell'art. 26 del citato decreto;

4. di trasmettere all'INPS, Istituto Nazionale Previdenza Sociale, sede di Treviso, secondo le specifiche fornite dallo stesso Istituto, i dati dei beneficiari necessari al pagamento degli assegni;
5. di effettuare la comunicazione del beneficio ai richiedenti l'assegno specificando del riconoscimento dell'assegno per il 2016.

AI SENSI DELL'ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA